informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 375 – 06 DICEMBRE 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **IMPOSTE DIRETTE**

IL C.D. "DECRETO CONTROLLI ANTIFRODI" E GLI ULTERIORI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

RIFERIMENTI

- **Artt. 119 e 121, DL n. 34/2020**
- **DL n. 157/2021**
- **Circolare Agenzia Entrate 29.11.2021, n. 16/E**
- **Informative SEAC 16.11.2021, n. 349 e 26.11.2021, n. 363**

IN SINTESI

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito agli obblighi (visto di conformità / asseverazione congruità delle spese) introdotti dal c.d. "Decreto Controlli antifrodi" in materia di detrazioni edilizie e relative opzioni, in aggiunta a quanto "anticipato" tramite le FAQ pubblicate sul proprio sito Internet.

In particolare l'Agenzia specifica che:

- *i nuovi obblighi non vanno assolti per la fruizione del 110% per le spese sostenute nel 2020 indicate / da indicare nel mod. 730 / REDDITI 2021, anche se la dichiarazione è presentata dopo l'11.11.2021;*
- *l'attestazione della congruità delle spese, se non già contenuta in un modello di asseverazione previsto dalle disposizioni previgenti, può essere predisposta in forma libera;*
- *lo stato avanzamento lavori rileva soltanto ai fini della detrazione del 110% e non anche per le detrazioni "ordinarie".*

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Con il DL n. 157/2021, c.d. “Decreto Controlli antifrodi” il Legislatore ha introdotto nuove misure che **intensificano i controlli, anche preventivi**, volti a verificare:

- l’effettiva spettanza della detrazione del 110%;
- il sussistere delle condizioni per poter optare per lo sconto in fattura / cessione del credito.
  A tal fine è stato introdotto il nuovo art. 122-bis al DL n. 34/2020, che prevede **nuove misure di controllo preventivo in presenza di cessioni di crediti fiscali (anche successive alla prima)** di cui agli artt. 121 e 122, DL n. 34/2020 (Informativa SEAC 16.11.2021, n. 349).

Con particolare riferimento alle nuove disposizioni riguardanti:

- la **fruizione della detrazione del 110%**
- la **cessione dei crediti derivanti dalle detrazioni previste per gli interventi edilizi / di riqualificazione energetica** (sia nella misura del 110% sia nelle misure "ordinarie");

dopo aver fornito una serie di chiarimenti tramite le FAQ pubblicate sul proprio sito Internet (Informativa SEAC 26.11.2021, n. 363), l'Agenzia delle Entrate ha "formalizzato" i predetti chiarimenti confermandone il contenuto nell'ambito della recente Circolare 29.11.2021, n. 16/E.

In tale occasione l'Agenzia ha inoltre specificato ulteriori aspetti connessi con la fruizione delle citate detrazioni e l'introduzione dei nuovi obblighi, come di seguito evidenziato.

NUOVI OBBLIGHI PER DETRAZIONE DEL 110%

Con il citato DL n. 157/2021 è stato **esteso l'obbligo del visto di conformità** anche ai casi di fruizione diretta della detrazione del 110% ed è stata prevista l'individuazione, dal parte del Ministero della Transizione Ecologica, di nuovi valori di riferimento per l'asseverazione della congruità delle spese sostenute.

VISTO DI CONFORMITÀ PER DETRAZIONE FRUITA IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Con riferimento al nuovo obbligo di apposizione del **visto di conformità in caso di fruizione della detrazione del 110% in dichiarazione dei redditi**, se non presentata direttamente dal contribuente (utilizzando la precompilata) e tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, l'Agenzia conferma che:

- il visto di conformità in esame **riguarda esclusivamente i dati riguardanti la detrazione del 110%** e non la dichiarazione nel suo complesso, fermo restando che l'apposizione del visto di conformità "ordinario" alla dichiarazione (collegato, ad esempio, all'utilizzo dei crediti) include anche l'asseverazione dei dati ai fini della detrazione del 110%;
- la documentazione relativa al rilascio del visto di conformità in esame **va conservata dal contribuente unitamente a tutta la documentazione relativa agli interventi** per i quali fruisce della detrazione del 110%.

In merito l'Agenzia specifica ora che **anche le spese** sostenute per il rilascio del **visto di conformità in esame rientrano** tra le spese **detraibili** ai sensi del comma 15 dell'art. 119, DL n. 34/2020.

Ambito temporale di applicazione

Con una delle citate FAQ l'Agenzia ha chiarito che i nuovi obblighi risultano applicabili a decorrere dal 12.11.2021 e pertanto il relativo assolvimento non è richiesto **soltanto qualora al 12.11.2021**:

- l'acquirente / committente abbia **già ricevuto le fatture** emesse dal cedente / prestatore **e pagato** il corrispettivo dovuto;
- risulti **stipulato tra le parti l'accordo** di cessione del credito ovvero **emessa la fattura con l'annotazione** relativa al riconoscimento dello sconto in fattura.

È inoltre confermato che i nuovi obblighi **non** devono essere assolti per le **cessioni, anche successive al 12.11.2021, la cui Comunicazione di opzione è stata trasmessa** all'Agenzia delle Entrate **entro l'11.11.2021**.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Ora, confermando tale orientamento, l'Agenzia specifica che i nuovi obblighi:

- **trovano applicazione**:
  - per le persone fisiche, compresi i lavoratori autonomi, e gli ENC, cui si **applica il criterio di cassa**, con riferimento alle **fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12.11.2021**. Ciò in quanto, in applicazione del criterio di cassa, *"il presupposto agevolativo si realizza nel momento del sostenimento della spesa che dà diritto alla detrazione"*;
  - per le imprese individuali / società / enti commerciali, cui si **applica il criterio di competenza**, con riferimento alle **fatture emesse a decorrere dal 12.11.2021 a prescindere dal periodo di imputazione della spesa**, *"per ragioni di sistematicità nell'applicazione delle disposizioni previste dal Decreto anti-frodi e tenuto conto dello specifico obbiettivo dallo stesso perseguito";*
- **non trovano applicazione** per le **spese sostenute nel 2020** indicate / da indicare **nel mod. 730 / REDDITI 2021**, **anche se** la dichiarazione è **presentata dopo l'11.11.2021** ovvero viene **successivamente presentata una dichiarazione integrativa** per il 2020.

Quanto sopra risulta applicabile anche con riferimento alla decorrenza dei nuovi obblighi previsti per le detrazioni "ordinarie" (diverse dal 110%).

ASSEVERAZIONE CONGRUITÀ DELLE SPESE

Con riferimento ai nuovi valori che saranno individuati dal Ministero della Transizione Ecologica, l'Agenzia ribadisce che l'asseverazione introdotta dal Decreto in esame riguarda esclusivamente la congruità delle spese e che per la stessa va fatto riferimento ***"non solo ai prezzari individuati dal ...* [DM 6.8.2020]*, ma anche*** *ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, da un emanando decreto del Ministro della transizione ecologica"*.

Al predetto Decreto 6.8.2020, che riguarda (anche) gli interventi di riqualificazione energetica con detrazione del 110%, si deve inoltre continuare a fare riferimento in attesa dell'emanazione dei nuovi ulteriori valori, fermo restando che **in assenza di un valore di riferimento** per l'intervento effettuato

"la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi".

In particolare tale ultimo criterio **va utilizzato** per l'asseverazione delle spese relative ad **interventi diversi dalla riqualificazione energetica**, compresi quelli di riduzione del rischio sismico.

Modulistica

In merito alla **modulistica** da utilizzare per il rilascio dell'asseverazione l'Agenzia precisa che:

- per gli interventi finalizzati alla **riqualificazione energetica rientranti nel 110%** vanno utilizzati i modelli di cui all'Allegato 1 (in caso di lavori conclusi) e all'Allegato 2 (in caso di stati di avanzamento lavori) del citato DM 6.8.2020;
- per gli interventi finalizzati alla **riduzione del rischio sismico** rientranti nel 110%, vanno utilizzati i modelli di cui all'Allegato B del DM 28.2.2017, n. 58.

NB Con riferimento all'**acquisto di case antisismiche**, l'Agenzia specifica ora che, in considerazione del fatto che **la detrazione è commisurata al prezzo d'acquisto** dell'unità immobiliare risultante nel rogito di compravendita e **non alle spese sostenute dall'impresa** in relazione agli interventi agevolati, **non è richiesta l'attestazione della congruità delle spese**.

Cessione rate residue di detrazione 110%

In caso di cessione delle rate di detrazione del 110% non ancora fruite l'Agenzia precisa che la normativa di riferimento non ha subito modifiche e pertanto, come previsto dal c.d. "Decreto Rilancio", è necessario il rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione delle spese.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Conseguentemente, il contribuente che ha utilizzato nel mod. 730 / REDDITI 2021 relativo al 2020 la prima rata di detrazione del 110% e intende cedere le rate residue non fruite, ai fini della Comunicazione della cessione, deve essere in possesso dell'asseverazione già acquisita per la fruizione diretta della detrazione per la prima rata, nonché del visto di conformità attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione del 110%.

NUOVI OBBLIGHI PER "ALTRE" DETRAZIONI (DIVERSE DAL 110%)

Come sopra accennato il c.d. "Decreto controlli antifrode" ha:

- esteso l'**obbligo di apposizione del visto di conformità** anche al caso in cui il contribuente opti per lo **sconto in fattura / cessione del credito** in luogo dell'utilizzo diretto in dichiarazione delle **detrazioni spettanti in misura "ordinaria"** (diversa dal 110%) per gli interventi di "ristrutturazione" / riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico / c.d. "bonus facciate";
- esteso l'**obbligo di asseverazione della congruità delle spese** anche per gli interventi con **detrazione nella misura "ordinaria"** (diversa dal 110%) **in caso di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito**.

VISTO DI CONFORMITÀ

Con riferimento all'obbligo del visto di conformità in caso di opzione riguardante le detrazioni spettanti in misura "ordinaria" l'Agenzia conferma che lo stesso può essere **rilasciato da un soggetto abilitato** di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (dottore commercialista / consulente del lavoro / ecc.) nonchè **dal Responsabile dell'Assistenza Fiscale di un CAF** di cui all'art. 32, D.Lgs. n. 241/97.

ATTESTAZIONE CONGRUITÀ SPESE

In merito al rilascio dell'attestazione della congruità delle spese per gli interventi con detrazione in misura "ordinaria" l'Agenzia rammenta che:

- *"tale attestazione deve prevedere il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono ed al loro insieme"*;
- è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal DM di cui all'art. 119, comma 13, lett. a), DL n. 34/2020 nonché ai valori massimi che saranno stabiliti, per talune categorie di beni, dal Ministero della Transizione Ecologica, fermo restando che nelle more dell'adozione di tale Decreto, va fatto riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti da regioni / province autonome, ai listini ufficiali / delle locali CCIAA ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Conseguentemente, anche per le detrazioni "ordinarie" va fatto riferimento al Decreto 6.8.2020 per gli interventi di riqualificazione energetica ed al criterio residuale per gli "altri" interventi agevolati.

Nella Circolare n. 16/E in esame è inoltre ribadito che, considerato il rinvio al comma 13-bis dell'art. 119, l'attestazione della congruità delle spese **può essere rilasciata, per la medesima tipologia di interventi, dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste per la detrazione del 110%** dal comma 13 dell'art. 119.

NB L'attestazione della congruità delle spese, **laddove non sia già contenuta in un modello** di asseverazione previsto dalle disposizioni previgenti, **può essere predisposta in forma libera**, purché preveda l'assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli artt. 75 e 76, DPR n. 445/2000.

Stati avanzamento lavori non obbligatori

Un ulteriore importante chiarimento dell'Agenzia riguarda il rilascio dell'asseverazione della congruità delle spese per interventi non terminati.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

In particolare l'Agenzia precisa che **per le detrazioni diverse dal 110%**, l'attestazione richiesta per optare per lo sconto in fattura / cessione del credito, **può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori**, considerato che la normativa che li disciplina, a differenza di quella prevista per la detrazione del 110%, non richiede tali adempimenti.

Tuttavia, vista la ratio del Decreto in esame di prevenire comportamenti fraudolenti e considerato che *"il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori"*, **la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati**.

AMBITO TEMPORALE APPLICAZIONE NUOVI OBBLIGHI

Per quanto riguarda l'ambito temporale di applicazione dei nuovi obblighi, ed in particolare la data a decorrere dalla quale gli stessi risultano in vigore, anche alle detrazioni "ordinarie" risulta applicabile quanto sopra riportato in relazione alla detrazione del 110%.

Con riferimento a tale fattispecie l'Agenzia precisa inoltre che **non assume rilevanza la forma** con la quale **le parti concordano la cessione del credito**, fermo restando che la data di conclusione del contratto di cessione deve essere indicata nell'apposita Sezione del modello di Comunicazione delle opzioni.

Cessione rate residue di detrazione "ordinaria"

In caso di opzione per la cessione delle rate di detrazione "ordinaria" non ancora fruite in dichiarazione dei redditi, l'Agenzia precisa che **l'obbligo del rilascio del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese** previsto dal c.d. "Decreto controlli antifrode", **trova applicazione anche** con riferimento alle Comunicazioni di cessione del credito corrispondente alle rate residue non fruite **per spese sostenute nel 2020, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12.11.2021**.

<table>
<tr><th rowspan="2">AGEVOLAZIONE</th><th colspan="2">VISTO DI CONFORMITÀ</th><th colspan="2">ATTESTAZIONE CONGRUITÀ SPESE</th></tr>
<tr><th>Fino al 11.11.2021</th><th>Dal 12.11.2021</th><th>Fino al 11.11.2021</th><th>Dal 12.11.2021</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Detrazione 110% ex art. 119, DL n. 34/2020</td><td>---</td><td>Utilizzo "diretto" nel mod. 730 / REDDITI</td><td colspan="2">Utilizzo "diretto" nel mod. 730 / REDDITI</td></tr>
<tr><td colspan="4">Cessione credito o sconto in fattura</td></tr>
<tr><td>Detrazioni "ordinarie" (diverse da 110%) ex art. 121, c. 2, DL n. 34/2020</td><td>---</td><td>Cessione credito o sconto in fattura</td><td>---</td><td>Cessione credito o sconto in fattura</td></tr>
</table>

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it